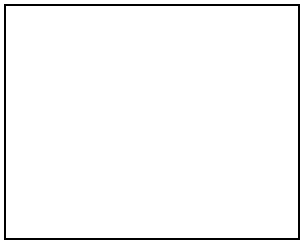
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27162 Anno 2026
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: DELL'ORFANO ANTONELLA
Data pubblicazione: 19/10/2026



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22108–2025 R.G. proposto da:

LI CALSI FABIO, rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 c.p.c.;

-ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore

rappresentate e difese *ope legis* dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

-controricorrenti-

nonché contro

COMUNE DI CANICATTÌ in persona del Sindaco pro tempore

-***intimato***-

avverso la sentenza n. 2283/2025 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SICILIA, depositata il 24/3/2025;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/9/2026 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO.

FATTI DI CAUSA

Fabio Li Calsi propone ricorso, affidato a sei motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia aveva respinto l'appello avverso la sentenza n. 1549/2021 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Agrigento in rigetto del ricorso proposto avverso estratti di ruolo e sottese cartelle esattoriali.

Agenzia delle entrate riscossione ed Agenzia delle entrate resistono con controricorso; il Comune di Canicattì è rimasto intimato.

Con decreto del 4/3/2026 questa Corte formulava proposta di definizione anticipata della controversia ai sensi dell'art. 380-*bis* c.p.c.

Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto istanza di decisione, chiedendo che il ricorso venga collegialmente deciso; la trattazione è stata fissata ai sensi dell'art. 380-*bis* n. 1 c.p.c.

Il ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Preliminarmente il Collegio prende atto di quanto statuito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024 in ordine all'assenza di incompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata da parte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la composizione degli stessi quali parte del Collegio o eventualmente la loro nomina quali relatori del Collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.

2.1. A seguire, versandosi in tema di impugnativa di cartelle di pagamento della cui esistenza il ricorrente assume essere venuto a conoscenza in conseguenza di estratti di ruolo rilasciati su sua richiesta, la verifica dell'ammissibilità dell'opposizione non può prescindere dall'incidenza

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sulla vicenda della novella apportata dall'art. 3 *bis* del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, (inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215).

2.2. Detta disposizione ha modificato l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con l'introduzione del comma 4 bis, rubricato «non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo» e così formulato: «L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».

2.3. Sulla corretta esegesi di questa norma sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza del n. 26283 del 06/09/2022, che hanno enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215 del 2021, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata».

2.4. I principali passaggi argomentativi svolti per addivenire alla trascritta conclusione possono così sintetizzarsi: - l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, che regola la riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo (comprese, dunque, le sanzioni amministrative), specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; - l'interesse ad agire costituisce una condizione dell'azione avente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

natura dinamica, come tale suscettibile di assumere una diversa configurazione, per *ius superveniens*, fino al momento della decisione;- la citata disposizione, incidendo sulla pronuncia della sentenza, trova, di conseguenza, applicazione anche nei processi pendenti, nei quali l'opponente ha l'onere di dedurre e dimostrare la sussistenza dell'interesse ad agire.

2.5. Su tale ultimo profilo, Cass. n. 26283 del 2022 ha puntualizzato che «l'interesse in questione può essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa, mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ., o anche fino all'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio».

2.6. Nel caso in esame, parte ricorrente, originario opponente, non ha allegato un interesse di tal fatta.

2.7. Esso, infatti, non può scorgersi nella formulazione di un'eccezione di inesistenza della notifica degli atti presupposti e di prescrizione del relativo credito.

2.8. È opportuno inoltre evidenziare, come posto in rilievo dalle Sezioni Unite nella citata sentenza n. 26283/2022 a confutazione del dedotto vuoto di tutela, che dapprima le Sezioni Unite (Cass., sez. un., nn. 13913 e 13916 del 2017; in termini, tra varie, SU., n. 7822/2020, cit.) hanno stabilito che il pignoramento che costituisca il primo atto col quale si esprime la volontà di procedere alla riscossione di un credito, in mancanza di precedenti atti ritualmente notificati, suscita l'interesse ad agire e va impugnato davanti al giudice tributario, in base al D.Lgs. n. 546 del 1992 art. 19 e art. 2, comma 1, secondo periodo.

2.9. Successivamente la Corte costituzionale (con sentenza n. 114/2018) ha escluso qualsivoglia vuoto di tutela nel caso di omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento o dell'eventuale successivo avviso contenente l'intimazione ad adempiere: se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, o la regolarità formale e la notificazione di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

esso, la tutela c'è ed è garantita in maniera piena dal giudice tributario (al riguardo, si veda Cass., Sez. Un., n. 28709/2020).

2.10. Il Giudice delle leggi ha inoltre posto rimedio alla carenza di tutela che si profilava dinanzi al giudice ordinario, affermando l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 57 nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella o all'intimazione di pagamento, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c., e, a fondamento della decisione, ha appunto evidenziato che la pur marcata peculiarità dei crediti tributari non è tale da giustificare che «non vi sia una risposta di giustizia se non dopo la chiusura della procedura di riscossione ed in termini meramente risarcitori».

2.11. Il principio della tutela immediata affermato dalla richiamata sentenza delle Sezioni Unite del 2015 è dunque superato, come ineludibile e pronosticabile conseguenza del descritto ampliamento delle tutele esperibili a fronte dell'ingiusta prosecuzione della sequenza procedimentale, che quella giurisprudenza considerava; non si configura quindi affidamento tutelabile per chi vi abbia confidato (v. Cass., Sez. Un., n. 4135/2019).

2.12. Invero, proprio perché nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall'estratto di ruolo, l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace, l'azione è da qualificare di accertamento negativo (in termini, da ultimo, Cass. n. 3990/2020, punto 2.6), e, in quanto tale, essa, in considerazione della struttura impugnatoria del giudizio tributario, è improponibile (Cass., Sez. Un., n. 24011/2007; Sez. Un., n. 21890/2009).

2.13. A tanto consegue che la domanda non poteva essere originariamente proposta, con conseguente inammissibilità delle censure proposte dall'odierno ricorrente.

2.14. Tutto ciò premesso, la Corte osserva che la proposta di definizione anticipata merita integrale conferma, posto che richiama ed applica principi di diritto affermati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, né la ricorrente ha offerto elementi per mutare l'orientamento della stessa.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2.15. È opportuno peraltro evidenziare che, con la sentenza n. 190/2023, la Corte costituzionale ha respinto la questione di legittimità costituzionale della norma censurata, precisando che il «rimedio alla situazione che si è prodotta per effetto della norma censurata coinvolge però profili rimessi – quanto alle forme e alle modalità – alla discrezionalità del legislatore e non spetta, almeno in prima battuta, ...» alla Consulta.

3. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

4. A tale esito segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, nonché la condanna al pagamento di un'ulteriore somma, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., in favore delle controricorrenti e al versamento di un'ulteriore somma in favore della cassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore delle controricorrenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.000,00 oltre alle spese prenotate a debito, nonché al pagamento della somma di Euro 2.000,00 ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. in favore delle controricorrenti e della somma di Euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c. alla Cassa delle Ammende.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 16.9.2026.

Il Presidente
(Liberato Paolitto)

Corte di Cassazione - copia non ufficiale